



**AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI INTERESSATI A PARTECIPARE AI SERVIZI
VACANZA IN FAVORE DEI MINORI CON DISABILITÀ - ANNO 2026**

In attuazione della DGR n. 168 del 26/03/2026;

Vista la D.G.R. 19 dicembre 2024, n. 1121 recante: “Nuova disciplina per l'organizzazione e realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico di cui all'art. 29, della L.R. 11/2016”;

Vista la DGR 168 del 26/03/2026 con la quale la Regione Lazio, ha assegnato al Distretto VT3 euro 15.551,00 per le spese relative ai soggiorni estivi per i minori disabili, integrando la DGR 1121/2024;

Preso atto delle disposizioni generali dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, ove non diversamente specificato, si applicano anche ai servizi vacanza in favore dei minori con disabilità e si inquadrano nella più ampia cornice normativa di riferimento, nazionale e regionale:

- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006), ratificata con L. 18/2009 – artt. 7 (bambini con disabilità) e 30 (partecipazione alla vita culturale, ricreativa, al tempo libero e allo sport);
- Legge n. 104/1992 – art. 8, comma 1, lett. l): promozione di vacanze e attività sportive in favore delle persone handicappate;
- Legge n. 328/2000 – art. 22, comma 4: prestazioni sociali agevolate a favore di persone con disabilità;
- L.R. Lazio n. 11/2016 – art. 29, commi 1 e 2, lett. a) e b): servizi vacanza
- L.R. Lazio n. 10 / 2022 – Norme per la promozione, tutela e valorizzazione dei diritti delle persone con disabilità;
- D.lgs. n. 62/2024 – Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Richiamati gli esiti dei confronti di integrazione sociosanitaria tra la ASL VT e i Distretti sociali dell'ambito di Viterbo con i quali sono state concordate e definite le modalità di realizzazione dei servizi per la vacanza in favore delle persone con disabilità e con disagio psichico, nelle more della sottoscrizione del relativo accordo di programma e addendum;

Considerato che si intende procedere all'individuazione dell'utenza da ammettere alla successiva valutazione dell'UVMD, al fine di costituire un elenco degli ammessi ai soggiorni estivi per minori con disabilità del medesimo Distretto;

Dato atto che in fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà specificare la modalità di soggiorno scelta, tra quelle previste dalla DGR 168/2026;

Considerato che il rapporto operatori/utenti e la suddivisione in gruppi dei partecipanti saranno determinati dall'UVMD, tenendo conto del progetto riabilitativo individuale e/o del piano assistenziale individualizzato;

Vista la Determinazione n. 1196 del 08.05.2026 del Comune di Viterbo, Capofila del Distretto VT3, di approvazione del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati;

SI RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l'individuazione degli utenti interessati a partecipare ai soggiorni estivi per minori con disabilità – anno 2026.

ART. 1 – Finalità e destinatari del servizio

Il servizio vacanza rivolto ai minori con disabilità persegue i seguenti obiettivi specifici, connessi alla fase evolutiva:

- sviluppo delle autonomie personali e delle competenze adattive in contesti non familiari e non terapeutici;
- promozione dell'inclusione con i pari non in condizione di disabilità, mediante la partecipazione a servizi ordinari (centri ricreativi, colonie, campus sportivi). Le pari opportunità devono essere garantite attraverso l'impiego degli accorgimenti adeguati alle necessità di sostegno del minore e rispondenti agli "accomodamenti ragionevoli";
- continuazione, in contesto esperienziale diverso, degli obiettivi terapeutici/riabilitativi del Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) o del Progetto di Vita Individuale Personalizzato e Partecipato di cui al D.Lgs. 62/2024;
- sostegno alla famiglia come contesto di cura primario, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/92 e gravissima e di minori con doppia diagnosi);
- sollievo in termini di "alleggerimento temporaneo" dell'impegno assistenziale e di cura familiare, ed "emotivo";
- prevenzione dell'isolamento sociale nei periodi di sospensione delle attività scolastiche e dei servizi diurni

Sono destinatari del servizio vacanza, disciplinato dal presente documento, i minori con disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva, relazionale e con pluridisabilità) che soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

Età. Da 0 a 17 anni compiuti (età evolutiva ai sensi dell'art. 29, comma 1, L.R. 11/2016).

Residenza. Residenti nei Comuni del distretto VT3 alla data di presentazione della domanda.

Attestazione di disabilità. In possesso di verbale che attesti la condizione di disabilità ai sensi della L. 104/1992 (comma 1 o comma 3, art. 3), ovvero di certificazione analoga rilasciata nell'ambito della valutazione di base di cui al D.Lgs. 62/2024.

Presa in carico. In carico, da almeno 6 mesi, ai servizi sociosanitari del territorio (TSMREE, NPI, Servizi Sociali distrettuali, strutture accreditate), salvo un termine minore valutato congruo dai servizi sociosanitari stessi - UVMD - per la rispondenza della progettualità agli obiettivi terapeutici/riabilitativi e di socializzazione/inclusione.

Tutela legale. Consenso scritto del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore legale, obbligatorio per tutti i minori.

Sono incluse anche le persone con disabilità che già usufruiscono di servizi in regime residenziale, semiresidenziale e non residenziale, nonché i minori con disagio psichico in carico ai servizi di Neuropsichiatria infantile.

ART. 2 – Durata e tipologie organizzative del servizio

In considerazione della rilevanza della fascia d'età per la progettazione del servizio vacanza, sempre nel rispetto della libera scelta del minore e della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, si individua la seguente articolazione operativa:

0 – 5 anni (prima infanzia) NPI/Servizi di Riabilitazione territoriale. Progettualità prevalentemente individuale o multifamiliare. Priorità al sollievo familiare.

6 – 13 anni (età scolare) TSMREE/NPI (in possibile raccordo con l'istituzione scolastica di riferimento). Valutata, sempre, la specificità delle singole situazioni favorire la composizione omogenea dei gruppi, per età e livello di autonomia. Promuovere, l'integrazione con i CRE inclusivi.

14 – 17 anni (adolescenza) TSMREE. Valorizzare l'autodeterminazione e le scelte del minore, in stretto raccordo con il progetto riabilitativo. Valutare, sempre, la partecipazione anche ai servizi ordinari per adolescenti con supporto dedicato.

Le tipologie organizzative previste dal paragrafo 5.2 dell'Allegato A alla DGR 1121/2024, che declinano l'offerta territoriale del servizio vacanza in favore delle persone con disabilità secondo il nuovo modello di approccio e governance definito, nel rispetto della libertà di scelta della persona con disabilità e della famiglia o di chi rappresenta il minore, trovano completa applicazione anche con riferimento ai minori con disabilità con le seguenti specificazioni e integrazioni.

a) Servizio Vacanza Breve Assistito (punto 4.1 della DGR 168/2026).

- gite di una sola giornata, senza pernottamento ma comprensive del pasto, per partecipare ad eventi artistici, culturali, sportivi, per conoscere itinerari e luoghi di particolare interesse dal punto di vista artistico/naturalistico, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza necessarie.
- weekend, con uno o due pernottamenti, in località di interesse turistico e/o culturale. È possibile che il servizio per la vacanza breve si realizzi con tappe in più località, con presenza di operatori per le prestazioni di accompagnamento ed assistenza.

Per i minori si raccomanda:

- composizione del gruppo tendenzialmente omogenea per fascia d'età;
- preferenza per mete ad elevato stimolo sensoriale e naturalistico (parchi naturali, fattorie didattiche, musei interattivi, spiagge attrezzate);
- sinergia, ove possibile, su richiesta della famiglia o di chi esercita la responsabilità genitoriale, con le associazioni sportive e culturali del territorio per lo svolgimento di alcune attività ricreative, ai sensi dell'indicazione generale per i servizi vacanza rivolti all'età evolutiva di cui all' art. 29, comma 2, lett. a), L.R. 11/2016.

b) Servizio Vacanza di Gruppo Tradizionale Assistito (punto 4.2 della DGR 168/2026)

Il servizio per la vacanza di gruppo tradizionale è la tipologia organizzativa che meglio interpreta le finalità inclusive e socializzanti del servizio previste dalla legge regionale 11/2016 sempre in sintonia con quanto previsto nel progetto individualizzato.

Il gruppo dei partecipanti deve essere, il più possibile omogeneo, tenendo conto dell'età, del grado di autonomia, dei desideri, degli interessi e delle attitudini personali dei singoli partecipanti. Dovrà essere tendenzialmente preservata la composizione di gruppi già strutturati per specifici contesti; ciò favorirà, grazie anche al rapporto consolidato con gli operatori, la continuità delle attività e la verifica diretta degli esiti assistenziali in contesti diversi da quelli abituali. Tale tipologia organizzativa del servizio per la vacanza, realizzata in strutture ricettive accessibili alle persone con disabilità (alberghi, agriturismi, villaggi, residence, case vacanza), secondo la normativa vigente, prevede l'accompagnamento e l'assistenza da parte di operatori qualificati.

Gli utenti destinatari di contributi da parte dei servizi socio sanitari per interventi di assistenza domiciliare alla persona (DGR 223/2016 e s.m.i. - modalità indiretta), durante il periodo del servizio per la vacanza, riceveranno le prestazioni di assistenza, secondo la progettualità individuale, dagli operatori individuati, per tutto il gruppo partecipante, dal soggetto gestore del servizio stesso.

- il gruppo non può essere composto da più di 12 minori;

- la struttura ospitante deve possedere specifici requisiti aggiuntivi come specificato nel presente Avviso;
- è raccomandata la presenza, nell'equipe, almeno di un Educatore Professionale specializzato in età evolutiva o di un Terapista della Neuropsicomotricità dell'Età Evolutiva (TNPEE).

c) Servizio Vacanza Inclusivo nei CRE (punto 4.3 della DGR 168/2026).

Tipologia specifica per i minori, non prevista nell'Allegato A alla DGR 1121/2024. Il servizio, quale ulteriore opportunità di scelta, si realizza, sempre previa valutazione dei competenti servizi per le finalità terapeutiche/riabilitative, mediante la partecipazione del minore con disabilità a un Centro Ricreativo Estivo (CRE) ordinario, con l'affiancamento di un operatore dedicato impiegato nelle funzioni di assistenza.

d) Servizio Vacanza Individuale Assistito (punto 4.4 della DGR 168/2026).

I servizi per la vacanza in forma individuale per persone con disabilità sono percorsi personalizzati progettati sulla base dei bisogni, delle capacità e degli interessi della singola persona. Prevedono il supporto di operatori qualificati e mirano a favorire il benessere, l'inclusione sociale, lo sviluppo delle autonomie personali e la partecipazione ad attività ricreative, culturali e relazionali, in un contesto sicuro e adeguato.

e) Servizio Vacanza Multifamiliare Assistito (punto 4.5 - D.G.R. n. 168/2026)

Il servizio per la vacanza multifamiliare assistito è attuabile, in via sperimentale, e sulla base della programmazione finanziaria delle risorse eventualmente disponibili per questa specifica tipologia organizzativa.

Un modello sperimentale, innovativo, che valorizzando il ruolo delle associazioni di familiari, la rete di prossimità e le iniziative di auto mutuo aiuto, consente di realizzare occasioni di socializzazione e svago per le persone con disabilità, di condivisione dei momenti di sollievo e confronto per le famiglie e di cogestione del bisogno assistenziale da parte dell'operatore/degli operatori professionale/i presenti per tutto il periodo interessato.

Il servizio può realizzarsi in appartamenti o strutture alloggiative che consentano una breve esperienza di coabitazione e di esercizio delle autonomie personali.

I servizi sociali e/o sanitari che hanno in carico l'utente e che lo seguono regolarmente esprimono un parere preliminare, da allegare alla richiesta, sulla necessità che la persona con disabilità fruisca del servizio per la vacanza nella modalità organizzativa specificata.

In caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere d), e) della D.G.R n. 1121/2024, oltre al parere preliminare la richiesta dovrà contenere un progetto dettagliato che sarà oggetto di valutazione dell'UVMD.

L'operatore professionale che assiste e accompagna l'utente/gli utenti dovrà attenersi al progetto valutato dall'UVMD, essendo responsabile della sua corretta attuazione. Il risultato di tali attività sarà verificato dal

responsabile terapeutico e dal case manager del PAI, attraverso l'avvenuto raggiungimento o meno degli obiettivi previsti nel progetto. La presenza dell'operatore professionale assicurerà oltre alle prestazioni di assistenza necessarie anche il sollievo alla famiglia nel caso in cui la stessa partecipi.

Con riferimento al costo dell'operatore di assistenza, si specifica che:

- 1) per gli utenti in assistenza indiretta, la famiglia può utilizzare l'operatore contrattualizzato, mantenendo il diritto al contributo erogato dal distretto socio sanitario;
- 2) nel caso in cui ci si avvalga, per le prestazioni di assistenza, di personale professionale individuato dalla ASL, i relativi oneri sono a carico del SSR;
- 3) nei casi in cui l'operatore non è conosciuto dai servizi e non è remunerato con fondi pubblici, se è qualificato, l'UVMD può autorizzarlo ed assumerne la spesa; se non è qualificato, o con qualifica non idonea, il costo resta a carico della famiglia;
- 4) nel caso di compresenza, nel periodo del servizio, sia dell'assistente personale di fiducia che dell'operatore individuato dalla ASL, è rimborsato solamente il costo di un operatore. In fase di presentazione della domanda, il richiedente dovrà scegliere una sola tipologia di soggiorno estivo tra quelle sopra elencate e descritte, indicandolo sullo specifico modulo (Modulo di domanda) e compilando gli eventuali dati richiesti.

ART. 3 – Livello assistenziale (art. 5.3 DGR 1121/2024 e art. 6 DGR 168/2026)

Il livello assistenziale sarà stabilito in sede di UVMD, secondo criteri di appropriatezza e congruità.

Il rapporto operatore/utente rispetto a quattro livelli assistenziali, riportato di seguito, è riferito all'intera equipe e non è, quindi, da intendersi come rapporto da assicurare nell'arco delle 24H:

- Livello assistenziale basso: Rapporto operatore / utente 1:3: persone autonome nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere agevolmente i messaggi comunicativi e gestirsi negli spazi di movimento
- Livello assistenziale medio: Rapporto operatore / utente 1:2: minori autonomi nella gestione dei bisogni personali essenziali in grado di esprimere e comprendere parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.
- Livello assistenziale alto: Rapporto operatore / utente 1:1: minori parzialmente non autonomi nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.
- Livello assistenziale altissimo: Rapporto operatore / utente 2:1: minori non autonomi nella gestione dei bisogni personali essenziali, in grado di esprimere e comprendere molto parzialmente sia i messaggi comunicativi che gestirsi negli spazi di movimento.

ART. 4 – Strutture e luoghi di realizzazione del servizio (art. 5.4 – DGR 1121/2024 e art. 5 DGR 168/2026)

I servizi per la vacanza dovranno svolgersi nello Stato italiano.

Le strutture ricettive (alberghi, villaggi, agriturismi, residence, ecc.), devono essere ubicate in località (marine, montane, collinari, lacuali o altro) distanti, di norma, non oltre 400 km dal luogo di partenza, turisticamente attrezzate accessibili ed adeguate alle esigenze dei partecipanti, con particolare riguardo alle persone con una disabilità grave e/o complessa.

Le abitazioni private, se adibite saltuariamente a fini ricettivi, potranno essere considerate sede di realizzazione dei servizi per la vacanza, purché rispondenti alle esigenze della persona e comunque in grado di fatturare i costi relativi.

In aggiunta ai requisiti generali indicati dalla DGR 1121/2024, le strutture ricettive che accolgono minori con disabilità devono possedere i seguenti requisiti specifici:

- essere in regola con le normative nazionali e regionali in materia di sicurezza e accoglienza di minori (autorizzazioni prefettizie ove richieste);
- assenza totale di barriere architettoniche e sensopercettive in tutti gli spazi e completa fruibilità degli stessi;
- disponibilità e fruibilità di spazi dedicati ad attività educative e ludico-riabilitative (sala giochi, area all'aperto);
- personale della struttura ricettiva formato sulle procedure di primo soccorso e con esperienza nell'accoglienza di persone in condizione di disabilità;
- presenza di un presidio medico o di un medico reperibile entro 30 minuti dalla struttura;
- per le strutture marine: spiaggia attrezzata accessibile e fruibile (es. sedie job, carrozzine mare, scivoli di accesso al mare, personale di assistenza, bar, ristoranti, cabine, docce, area giochi, ecc.);
- per le strutture con piscina: assenza di barriere e disponibilità di sollevatori o ausili per l'accesso all'acqua.

ART. 5 – Graduatoria del contributo di compartecipazione regionale (art. 9 – DGR 1121/2024 e art. 7 DGR 168/2026)

L'entità del contributo di compartecipazione regionale è riconosciuta in base all'ISEE sociosanitario in corso di validità.

Alla domanda dovrà essere allegato l'ISEE in corso di validità, in caso di mancata presentazione, sarà applicata la fascia più bassa del contributo di compartecipazione.

Di seguito, la tabella riepilogativa delle fasce ISEE sociosanitario sulla base delle quali determinare la percentuale di compartecipazione regionale, per ciascuna delle tipologie del servizio:

VALORE ISEE	PERCENTUALE DI
-------------	----------------

	COMPARTECIPAZIONE
< 13.000 euro	100% del massimale
13.000 euro < 24.000 euro	90% del massimale
24.000 euro < 35.000 euro	80% del massimale
35.000 euro < 47.000 euro	70% del massimale
47.000 euro < 60.000 euro	60% del massimale
> 60.000 euro	50% del massimale

Ai fini del riconoscimento del rimborso, si specifica che:

- non può essere riconosciuta una spesa di importo superiore al limite massimo indicato dalla D.G.R. 168/2026, come contributo forfettario giornaliero per utente;
- le spese inerenti al servizio per la vacanza devono essere, prioritariamente, documentate con fattura (solo occasionalmente scontrino/ricevuta fiscale, per importi contenuti) intestata all'utente;
- la rendicontazione delle spese va effettuata in relazione alla spesa giornaliera sostenuta nel corso della durata del servizio per la vacanza;
- le spese devono essere congrue al servizio per la vacanza, prioritariamente destinate al vitto, alloggio e trasporto, quest'ultimo può essere giustificato con biglietti per autobus (da produrre), ricevute acquisto carburanti (le stesse devono contenere la ragione sociale, il timbro e la firma del gestore, la data e l'importo) e, per entità contenute, a spese accessorie es. biglietti di ingresso ad eventi (da produrre) ecc.

L'utente beneficiario deve richiedere alla struttura recettiva la fattura relativa all'importo versato Iva inclusa. Nella fattura intestata a suo nome deve essere indicato distintamente anche l'importo relativo alle spese di vitto, alloggio, trasporto, assicurazione dell'operatore. I contributi saranno erogati agli utenti richiedenti per intero, oppure in caso di insufficienza dei fondi in misura proporzionale sino all'esaurimento dei fondi disponibili.

ART. 6 – Modalità di presentazione delle Domande

Stante la novità della procedura, per questa prima annualità di attivazione, le domande di ammissione dovranno pervenire direttamente al Comune di Viterbo, Capofila del Distretto VT3. A seguito di verifica sulla correttezza della documentazione inviata e del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, l'UVMd procederà alla valutazione delle istanze e alla costituzione di un elenco distrettuale degli ammessi e del numero di operatori in rapporto agli utenti.

ART. 7 – Costituzione dell'elenco degli ammessi al beneficio

L'UVMD provvederà alla costituzione di un elenco distrettuale degli ammessi in base alla valutazione multidimensionale effettuata da professionisti sociali e sanitari.

L'elenco elaborato dalla suddetta UVMD sarà poi pubblicato sul sito del Distretto VT3 e su tutti i siti istituzionali dei Comuni dell'Ambito.

ART. 8 – Rinuncia da parte del richiedente

La rinuncia al soggiorno deve essere comunicata per iscritto e tempestivamente dal richiedente ed inviata all' Ufficio di Piano del Distretto VT3.

Le rinunce tardive costituiranno motivo di esclusione ai soggiorni futuri, ad eccezione dei casi di gravi e comprovati impedimenti (gravi problemi di salute, lutti, ecc.).

ART. 9 – Motivi di esclusione

Saranno escluse le domande:

- non compilate correttamente ed in ogni parte;
- carenti degli allegati richiesti;
- carenti del protocollo della DSU rilasciato da INPS.

ART. 10– Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda di ammissione, che avrà valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà pervenire al Comune di Viterbo, Capofila del Distretto VT3, ed essere compilata su apposito modulo allegato al presente Avviso.

La domanda può essere presentata direttamente dal genitore/caregiver/ADS/Tutore, oppure su proposta dei servizi sociali o sanitari territoriali, nell'ambito del progetto individualizzato della persona.

Il modulo di domanda sarà anche disponibile presso:

- l'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza;
- il sito istituzionale del Distretto VT3;
- tutti i siti istituzionali dei Comuni del Distretto VT3;
- Il PUA Asl distrettuale.

La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, al protocollo del Comune di Viterbo entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30.05.2026 tramite invio PEC all'indirizzo protocollo@pec.comuneviterbo.it recante nell'oggetto del messaggio la dicitura "DOMANDA DI AMMISSIONE SOGGIORNI ESTIVI MINORI DGR 168/2026 – Distretto VT3".

Ai fini dell'ammissione al beneficio farà fede la data e l'ora di registrazione della domanda al protocollo generale del Comune di Viterbo, Capofila del Distretto VT3: non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito.

Alla domanda, compilata e firmata, dovranno essere allegati i documenti di seguito elencati:

1. Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del beneficiario e del richiedente;
2. Certificazione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dallo specialista del S.S.N. circa l'idoneità dell'utente alla partecipazione al soggiorno estivo (vedi nota esplicativa alla domanda di ammissione). La stessa potrà essere presentata all'atto della UVMD;
3. Copia del verbale di riconoscimento dell'handicap in condizione di gravità, ai sensi della legge n. 104/92, art. 3, co. 1 e 3;
4. il progetto dettagliato, in caso di richiesta di soggiorno ai sensi dell'art. 2 lettere d), e)
5. Attestazione ISEE sociosanitario in corso di validità.

Potranno essere effettuati controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e la congruità del modello ISEE rispetto allo stato di famiglia.

**IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO**

Dott. Mauro Vinciotti